

PREMESSA

Il Comitato Casa delle Donne, associazione di fatto, dal 1979 ha promosso, sostenuto e gestito, con numerose iniziative in campo sociale, politico e culturale, la Casa delle Donne di Torino (ora sita in via Vanchiglia 3), che è punto di riferimento del movimento delle donne e di gruppi femministi, sede di gruppi informali e di associazioni, luogo di incontro, di relazione, di scambio, di sostegno tra donne, di attività e organizzazione politica autonoma delle donne, spazio aperto alle varie pratiche femministe, a tutte le donne, ai gruppi e alle associazioni di donne che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede legale

E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione di promozione sociale composta da donne denominata "Casa delle Donne – Associazione di promozione sociale" con sede in Torino.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere democratico e di promozione sociale, svolge attività di utilità sociale a favore delle associate e di terzi, opera in ambito nazionale e internazionale.

Si propone di sostenere, potenziare e gestire la Casa delle Donne di Torino e a tal fine intende, sia organizzando in proprio sia partecipando ad iniziative promosse da altri soggetti:

- essere protagonista di iniziative rivolte alla crescita sociale, politica, economica e culturale delle donne e delle loro organizzazioni;
- promuovere una cultura del rispetto delle donne e tra i generi;
- promuovere il superamento delle diseguaglianze e la valorizzazione delle differenze;
- promuovere, affermare e sostenere l'organizzazione politica autonoma delle donne;
- sostenere in ogni ambito l'uguaglianza di opportunità e un'equa ripartizione delle risorse tra donne e uomini;
- difendere e sostenere i diritti conquistati dalle donne nella famiglia, nella società, nella politica e promuoverne di nuovi;
- valorizzare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, tutelare i loro diritti in tale ambito e promuovere la realizzazione di condizioni di vita e di lavoro che favoriscano per le donne libere scelte per la loro vita;
- sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle donne in contesti nazionali ed internazionali;
- combattere ogni forma di discriminazione, di violenza e di molestie contro le donne in qualsiasi ambito vengano perpetrate;
- offrire supporto e solidarietà alle donne che subiscano violenze, discriminazioni, molestie o siano soggette a persecuzioni derivanti dalla loro appartenenza di genere;
- svolgere attività politica, sociale e culturale a sostegno dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità, alla sessualità e alle scelte di vita;
- promuovere e difendere la salute e il benessere psicofisico delle donne;
- promuovere, diffondere, sostenere e curare le elaborazioni intellettuali e le espressioni culturali e artistiche delle donne
- promuovere una cultura della convivenza laica, democratica, non violenta, interculturale, rispettosa delle differenze e dell'ambiente e a sostegno della pace.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, a puro titolo di

esempio, le seguenti attività, anche organizzandosi in gruppi di lavoro autonomo:

- 1) organizzare, migliorare e sviluppare la sede dell'Associazione ed eventualmente ricercare altri locali più idonei che permettano il perseguimento degli scopi enunciati
- 2) organizzare attività di accoglienza, consulenze specialistiche, gruppi di auto aiuto per donne
- 3) organizzare corsi di formazione, corsi di carattere culturale e ricreativo e stages residenziali
- 4) organizzare manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, mercatini di prodotti artigianali, viaggi e quant'altro sia conforme all'oggetto sociale
- 5) realizzare, produrre e diffondere materiali informativi e divulgativi sia cartacei sia multimediali o su qualsiasi supporto e con qualsiasi strumento possa rivelarsi utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
- 6) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono simili finalità per lo scambio di esperienze e il sostegno reciproco
- 7) raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a enti privati e pubblici.
- 8) partecipare a bandi o progetti inerenti le proprie finalità.

Art. 3 – Socie

Possono diventare Socie tutte le donne purché maggiorenni e le associazioni di donne - rappresentate da una delegata designata dall'associazione di appartenenza - che condividano gli scopi elencati, si impegnino nella gestione dell'attività dell'associazione, siano accettate dall'Assemblea delle Socie e che sottoscrivano e versino la quota associativa secondo quanto verrà stabilito dal Comitato organizzativo.

Le Socie devono corrispondere la quota annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti dal Comitato organizzativo. In caso di mancato versamento della quota annuale la Socia verrà dichiarata decaduta; la quota associativa non è cedibile né trasmissibile e non è rivalutabile.

Tutte le Socie hanno diritto ad usufruire delle attrezzature e della sede secondo le norme stabilite dal Regolamento, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle Assemblee con diritto di voto.

Le donne che desiderano diventare Socie devono presentare domanda su un apposito modulo, che sarà predisposto dal Comitato organizzativo. Con la presentazione della domanda l'aspirante Socia si impegna ad ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La presentazione della domanda dà immediatamente diritto ad usufruire delle attrezzature e della sede secondo le norme stabilite dal Regolamento, a partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee in qualità di uditrici; la partecipazione alle Assemblee con diritto di voto è subordinata alla accettazione delle nuove Socie da parte dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'adesione è illimitata, fatti salvi i casi di recesso e di decadenza; è esclusa la temporaneità dell'adesione.

La decadenza delle Socie avviene:

- a) con delibera del Comitato organizzativo in caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti dal Comitato organizzativo stesso;
- b) con delibera dell'Assemblea per quelle Socie che contravvengono ai principi ispiratori dello Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Le Socie possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comitato organizzativo a far tempo dalla data di ricevimento della lettera stessa.

Nessun diritto può essere vantato dalle Socie recedute o decadute.

L'attività svolta dalle Socie in favore dell'Associazione è prestata a titolo gratuito; può essere previsto un rimborso spese.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea delle Socie
- il Comitato organizzativo
- Le Delegate
- Le Tesoriere.

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana.

Le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano tutte le Socie aderenti, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata dal Comitato organizzativo con avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni consecutivi prima della data stabilita per l'adunanza e con avviso da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza al domicilio delle Socie, all'indirizzo comunicato per iscritto dalla Socia all'atto dell'iscrizione o successivamente, con qualsiasi mezzo (lettera raccomandata, fax, e-mail od altro) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere prevista una data di seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

Le Socie possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare solo da un'altra Socia. Ciascuna Socia non può essere portatrice di più di una delega.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale e sono a disposizione delle Socie, le quali hanno facoltà di chiederne copia.

Art. 6 - Convocazione e costituzione delle Assemblee

L'Assemblea delle Socie può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
- quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo delle Socie,
- in qualunque caso anche una sola delle componenti del Comitato organizzativo lo ritenga necessario.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato organizzativo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo delle Socie.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno due terzi delle Socie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Socie presenti o rappresentate.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentate tutte le Socie aventi diritto di voto e le componenti del Comitato organizzativo, le Delegate e le Tesoriere se assenti abbiano dichiarato per iscritto di essere informate di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' facoltà del Comitato organizzativo convocare l'Assemblea anche in un luogo diverso dalla sede

dell'Associazione, purché in Italia.

Art. 7 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) nomina le componenti del Comitato organizzativo, le Delegate e le Tesoriere
- d) delibera la sostituzione delle componenti del Comitato organizzativo, delle Delegate e delle Tesoriere, che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- e) delibera sull'ammissione di nuove Socie;
- f) delibera sulla decadenza delle socie nel caso previsto dal precedente articolo 3 lettera b);
- g) approva il Regolamento relativo alla gestione della sede ed ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Le delibere sono valide con il consenso della maggioranza delle Socie presenti o rappresentate.

Art. 8 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
- b) delibera lo scioglimento o la liquidazione della Associazione.

Le delibere sono valide con il voto favorevole dei tre quinti (sessanta per cento) delle Socie presenti o rappresentate.

Art. 9 – Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Socie (comprese le due Delegate e le due Tesoriere) elette dall'Assemblea ordinaria.

Le componenti del Comitato organizzativo durano in carica due anni, sono rieleggibili e le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.

Il Comitato organizzativo svolge le seguenti attività:

- a) cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- b) convoca l'Assemblea delle Socie;
- c) delibera sulla decadenza delle Socie che non versino la quota annuale entro i termini stabiliti dal Comitato organizzativo stesso;
- d) elabora il rendiconto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- e) stabilisce l'ammontare della quota associativa per ogni esercizio e stabilisce i termini per il suo versamento;
- f) cura la gestione dell'Associazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi dell'Associazione, fatta eccezione per quelli che a norma di legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- g) predispone il Regolamento per la gestione della sede e ogni altro eventuale Regolamento che possa rendersi necessario per il raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria delle Socie;
- h) può deliberare l'adesione ad altre associazioni, comitati ecc. la cui azione concorra al perseguimento delle finalità statutarie, scegliendo la rappresentante preferibilmente al proprio interno o tra quelle Socie che abbiano maggior competenza;
- i) può nominare la/le responsabili di eventuali progetti futuri tra le Socie che abbiano maggior competenza in materia;
- j) può deliberare la costituzione di parte civile dell'Associazione, oltre che per tutelare gli

- eventuali diritti lesi dell'Associazione stessa, ogni qual volta ritenga che la lesione dei diritti di una singola donna comprometta anche i diritti e le finalità dell'Associazione;
- k) è incaricato di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, le eventuali controversie riguardanti l'Associazione che possano insorgere tra le Socie;
 - l) ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio cittadino nonché l'istituzione e la soppressione di succursali, agenzie ed uffici.

Art. 10 - Convocazione del Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo viene convocato da una Delegata o su richiesta di almeno due componenti del Comitato stesso; le convocazioni possono essere effettuate con ogni mezzo possa rivelarsi utile (telefono, posta elettronica o quant'altro) almeno tre giorni prima della seduta.

La riunione del Comitato è valida se è presente la maggioranza delle componenti elette.

Le delibere sono prese a maggioranza delle componenti presenti. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevalgono i voti delle Delegate.

Il Comitato organizzativo è comunque validamente costituito quando siano presenti tutte le Socie che ne fanno parte, anche se non sono rispettate le modalità di convocazione sopra esposte.

Art. 11 - Le due Delegate e le due Tesoriere vengono elette dalla Assemblea delle socie, esse fanno parte di diritto del Comitato organizzativo.

Le loro cariche sono gratuite; può essere previsto un rimborso spese.

Art. 12 - Delegate

Hanno, con firma disgiunta, la legale rappresentanza dell'Associazione, stipulano contratti e firmano la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresentano in giudizio l'Associazione, possono rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri organismi giurisdizionali e amministrativi, rispondono dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13 - Tesoriere

Con firma disgiunta, curano la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione, curano la tenuta dei libri cassa e tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidato loro, curano la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Comitato organizzativo.

Le Tesoriere hanno facoltà, con firme libere disgiunte sia l'una dall'altra sia da quelle delle Delegate, di aprire conti bancari, di emettere ed incassare assegni, vaglia, cambiali, tratte o altri mezzi di pagamento, di provvedere a riscuotere da enti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione, con facoltà di rilasciare liberatorie quietanze con la loro firma disgiunta ad Enti pubblici e privati.

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi delle Socie;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle Socie e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, professionale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali delle Socie e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Rendiconto

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato organizzativo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Associazione vengono depositati presso la sede sociale; le Socie hanno facoltà di consultarli e chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Il rendiconto consuntivo redatto dal Comitato organizzativo sarà tenuto a disposizione delle Socie, presso i locali della sede, per dieci giorni consecutivi prima dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione in modo che le Socie possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 8, la quale provvederà alla nomina di una donna quale Liquidatrice, scelta preferibilmente tra le Socie.

Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente affine per finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa disposizione imposta dalla legge stessa.

Art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.